

TAR Milano, Sezione I - Sentenza 11/02/2011 n. 450
d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1

Il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità ascrive l'attività di illuminazione votiva nella categoria delle concessioni di pubblico servizio (cfr. Cass. S.U. 31 gennaio 2008, n. 2273; id. 17 settembre 1998, n. 9261). Si tratta di un orientamento sul quale concorda anche la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 marzo 2010, n. 1790; id., sez. V 5 dicembre 2008, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 luglio 2009, n. 4502; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 23 dicembre 2008, n. 4362). Ciò non significa escludere l'esistenza, in generale, di una componente di lavori, la cui incidenza va però valutata secondo il principio, di derivazione comunitaria, dell'accessorietà stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. 163/2006 in tema di contratti misti. L'illuminazione elettrica votiva di aree cimiteriali da parte del privato costituisce oggetto di concessione di servizio pubblico locale a rilevanza economica e fruizione individuale perché richiede che il concessionario impegni capitali, mezzi, personale da destinare ad un'attività economicamente rilevante in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore.